



Tribunale di Venezia
Sezione Prima Civile

Piano del Consumatore n. 2 / 2022 - GIOVANNA SCORLA

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza,

[REDACTED]

ritenuto, invece, che sia accoglibile la domanda subordinata di apertura di una procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter L. 27 gennaio 2012, n. 3, posto che:

- la ricorrente ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento;
- ricorre la condizione di cui all'art. 6 L. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;
- sussiste la competenza di questo Tribunale perché l'istante risiede in Venezia – Mestre (VE);
- non risulta siano stati utilizzati negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012;
- si dichiara nell'istanza che la medesima non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 e che non ha compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai creditori;

rilevata la completezza della documentazione ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, così come integrata nella relazione particolareggiata dell'OCC nella persona del dott. Ugo Campaner, il quale si è espresso in ordine a:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che è chiesto disporsi che al momento dell'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

rilevato, infine, che si è chiesto indicarsi i limiti di quanto occorrente al mantenimento della ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6 lett. b) e ritenuto, che la medesima possa essere determinata nella misura di € 2.000 netti mensili, [REDACTED]

[REDACTED]

ritenuto che possa essere consentito al nucleo familiare di continuare a vivere nell'immobile che costituisce la casa di abitazione sino alla vendita del medesimo;

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter Legge n. 3/2012;
- 2) nomina liquidatore il dott. Ugo Campaner;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto, sul sito del Tribunale a cura del liquidatore nominato, nonché annotati nel registro delle imprese, ove ne ricorrano i presupposti;
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto sul patrimonio immobiliare e mobiliare registrato intestato all'istante;
- 6) ordina la consegna al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, autorizzando la ricorrente ed il nucleo familiare a vivere all'interno dell'immobile costituente la casa familiare sino alla vendita del medesimo;
- 7) fissa in € 2.000 mensili netti il limite di cui all'art. 14 ter, comma 5, lett. b), D.L. n. 3/2012.

Si comunichi all'istante e al liquidatore.

Venezia, 30.05.2023

Il G.D.

Dott.ssa Tania Vettore